



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 2

IL 22 novembre 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 novembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo del 31/10/2023, pervenuto in pari data, prot. n. 523, presentato dalla ASD Rugby Napoli Afragola, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Renato Antonelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Fusco, giusta procura alle liti allegata al medesimo reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale assunta nelle riunioni del 31 ottobre e del 2 novembre 2023, Comunicato A Maschile/04/GS, pubblicato in data 2/11/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie A Maschile, disputata in data 29/10/2023, ASD Rugby Napoli Afragola v Villa Pamphili Rugby Football Club, il giocatore e tesserato della stessa reclamante Sig. Antonio Careri è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 30.10.2023 al 19.11.2023 compresi), di cui due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. s), (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con reclamo pervenuto in data 31/10/2023, la ASD Rugby Napoli Afragola, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe sulla base di una diversa ricostruzione in fatto

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dell'episodio sanzionato rispetto a come era stato riportato nel proprio referto dal direttore di gara.

Nel reclamo *de quo* è stato dedotto che nel caso di specie il Sig. Antonio Careri aveva effettuato un placcaggio corretto a termini di regolamento e, quindi, non sanzionabile, in quanto lo stesso nell'occasione *"si abbassa e placca il giocatore romano al di sotto del torace, nonostante il giocatore romano tenti di abbassarsi per evitare il placcaggio"*.

L'associazione reclamante, pertanto, ha chiesto l'accoglimento del reclamo e l'annullamento della sanzione impugnata.

A sostegno del reclamo, inoltre, la reclamante ha prodotto foto del momento del placcaggio e un video dello stesso placcaggio, richiamando un precedente di questa Corte in cui la prova video era stata utilizzata ai fini della decisione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 6/11/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9 novembre 2023.

In detta camera di consiglio compariva per il sodalizio reclamante l'Avv. Lorenzo Fusco, il quale illustrava il reclamo ribadendo la correttezza del placcaggio sanzionato e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, dopo aver sentito l'arbitro sui fatti oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva che quanto offerto in comunicazione dall'odierna reclamante, contenente immagini del placcaggio che ha determinato la sanzione impugnata non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Si precisa, inoltre, che il precedente di questa Corte richiamato nel reclamo non è conferente alla presente impugnazione, in quanto relativo alla decisione n.23 del 20/5/2022 che riguardava un procedimento che era iniziato con una "citazione" di un episodio di antigiooco avvenuto nel corso di una partita e che già nel corso del giudizio innanzi al Giudice Sportivo Nazionale era stata esaminata la prova video dello stesso episodio.

Ciò posto, quanto affermato e dedotto da parte reclamante, attinente a una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, appare sfornito di prova.

L'episodio *de quo* è stato oggetto di giudizio del direttore di gara e dal medesimo ricostruito e descritto nel proprio referto che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nello specifico, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, il Sig. Cosimo Danilo Parisi, nel proprio referto ha scritto: "*Placcaggio alto diretto al collo*".

Le censure mosse al provvedimento del Giudice Sportivo, quindi, tutte attinenti alla diversa ricostruzione in fatto dell'episodio sanzionato, sono da ritenersi non provate e, ad ogni modo, superate dal referto arbitrale quale fonte di prova privilegiata.

Questa Corte, comunque, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire lo stesso arbitro, il quale, a chiarimento del proprio referto, ha precisato che il giocatore espulso nell'occasione aveva effettuato un placcaggio pericoloso andando a colpire con la spalla sinistra il collo del giocatore avversario.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, pertanto, ritiene che nella fattispecie ricorrano gli elementi per la conferma del provvedimento impugnato, in quanto la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nel minimo edittale ed inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art 15 del Regolamento di Giustizia.

Il Collegio, inoltre, al riguardo osserva che nel caso di specie si sarebbe ben potuta applicare anche la circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), del Regolamento di Giustizia, ovvero del colpo alla testa, in quanto già in passato il colpo al collo è stato sanzionato al pari di quello alla testa dal Giudice Sportivo Nazionale (*ex multis* Comunicato Top10/20/GS, pubblicato in data 27/4/2023, Sig. Bautista Mengoni della Rugby Colorno 1975 SSDARL, squalifica di tre settimane (dal 24/4/2023 al 14/5/2023 compresi) di cui due settimane per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso) del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (aggravante colpo alla testa), dello stesso Regolamento; referto arbitrale: *"il numero 12 del Colorno con un placcaggio alto colpiva con la spalla direttamente il collo del numero 10 del Rovigo, non rilevato fatti mitiganti"*).

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 15, 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 30/10/2023 al 19/11/2023 compresi) al giocatore Sig. Antonio Careri;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 – 22 novembre 2023

**Corte Sportiva d'Appello**  
**Il Segretario**  
**Virginia Asaro**

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
Avv. Achille Reali

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it